



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott.ssa Clotilde FIERRO	PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Gabriella MARIANI	CONSIGLIERE Rel.
Dott. Piero ROCCHETTI	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n. **261/2018** R.G.L. promossa da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce al ricorso in appello, dagli Avv.ti Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente del Foro di Verona, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Prof. Fabrizio Cassella, in Torino via Susa n. 17

APPELLANTE

CONTRO

VALENTE ERCOLE PASQUALE

APPELLATO CONTUMACE

E CONTRO

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale c.f. 80078750587, con sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore, che agisce in proprio e quale mandatario di **S.C.C.I. Spa – Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps**, ex art. 13 L. 448/1998 e procura a rogito notaio dott. Guido Tomazzoli di Roma,



rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella Cataldi per procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del dott. Paolo Castellini notaio in Roma del 21 luglio 2015, elettivamente domiciliato in Torino, via dell'Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'Istituto

APPELLATO

E

INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - (C.F. 01165400589) -, in persona del Direttore Regionale pro-tempore del Piemonte, giusta delibera n. 154 del 25.02.98 del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, rappresentato e difeso per mandato generale alle liti per Notaio Romano di Chivasso in data 05/08/2013 rep. n. 55082 dall'Avv. M. Grazia Carretta e dall'Avv. Elia Pagliarulo, presso le quali è elettivamente domiciliato in Torino, C.so Galileo Ferraris n. 1

APPELLATO

Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

come da ricorso depositato in data 16.4.2018.

Per l'appellato INPS:

come da memoria difensiva depositata in data 22.2.2019.

Per l'appellato INAIL:

come da memoria difensiva depositata in data 1.3.2019.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 224/2017 resa in data 20 ottobre 2017, il Tribunale di Asti ha preliminarmente dichiarato: il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione con riferimento al motivo di opposizione attinente al vizio di notificazione degli avvisi di addebito; il difetto di legittimazione passiva dell'Inps e dell'Inail con riferimento



all'opposizione agli atti esecutivi; l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi e dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/99.

In parziale accoglimento dell'opposizione all'esecuzione ha dichiarato che nulla è dovuto dal ricorrente Ercole Pasquale Valente in relazione alle cartelle esattoriali notificate in data 20.11.2009, 7.12.2009, 17.12.2009 e 20.1.2010. Ha rigettato nel resto l'opposizione, condannando il ricorrente a rifondere alle parti convenute le spese processuali.

Avverso la sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, assistita da un avvocato del libero foro.

Si sono costituiti Inps e Inail, il primo chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e il secondo senza assumere conclusioni, ma al solo fine di garantire la regolarità del contraddittorio e rimettendosi alle valutazioni della Corte.

Ercole Pasquale Valente, nonostante la regolarità della notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione udienza avvenuta in data 25.7.2018, non si è costituito in giudizio e deve esserne dichiarata la contumacia.

Rilevata d'ufficio la questione relativa alla nullità dello *ius postulandi* nei casi in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione sia difesa da avvocati del libero foro ed invitate le parti alla discussione, l'Avvocatura dello Stato si è costituita con atto depositato il 21.5.2019, chiedendo in via principale la revoca dell'ordinanza 14.3.2019 e, in subordine, insistendo per l'accoglimento, nel merito, delle conclusioni formulate nel ricorso in appello.

All'udienza del 15 gennaio 2020 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE



1.

Preliminarmente la Corte rileva che, in conformità alla recentissima pronuncia resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 30008 del 19.11.2019, va esclusa la nullità della procura rilasciata al difensore del libero foro dall'appellante Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Sulla questione si era in precedenza espressa la Suprema Corte con un primo orientamento (cfr. Cass. 28684/2018, Cass. 28741/2018, Cass. 33639/2018, Cass. 1992/2019), condiviso da questa Corte di Appello, che aveva ravvisato nel nuovo assetto normativo delineato dall'art. 1 d.l. n. 193/2016, conv. in l. 225/2016, un rapporto di regola ad eccezione tra la difesa pubblica dell'Avvocatura dello Stato e la difesa svolta da avvocati del libero foro, quest'ultima condizionata al rispetto dei criteri generali di selezione previsti dal codice dei contratti pubblici (artt. 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e di quegli specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma quinto del medesimo art. 1 del d.l. n. 193/2016, conv. in l. n. 225/2016, nonché subordinata all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente da sottoporre agli organi di vigilanza per un controllo di legittimità.

A seguito del rilievo dell'assenza, nel presente giudizio, di tali presupposti e condizioni, il Collegio, con ordinanza emessa all'udienza del 14.3.2019, aveva pertanto concesso termine all'Agenzia per la regolarizzazione della procura ai sensi dell'art. 182 c.p.c.

Sulla questione è successivamente intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata, resa ai sensi dell'art. 363 c.p.c., nella quale, disattendendo il primo orientamento, si è affermato:

«impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Agenzia delle Entrate -



Riscossione si avvale:

- dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit.,

- di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio»;

«quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità».

In applicazione di tali principi, espressi dalla Suprema Corte nell'esercizio della propria funzione nomofilattica, deve ritenersi che nella specie - versandosi in ipotesi riconducibile a quelle (liti innanzi alle sezioni lavoro della Corte di Appello) per le quali la Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura autorizza il patrocinio ad avvocato del libero foro - il mandato del difensore dell'appellante risulta validamente conferito.



L'ordinanza emessa all'udienza del 14.3.2019 deve pertanto essere revocata e, nonostante l'assenza del difensore originario, la causa può essere decisa in quanto presenti i difensori di Inps, Inail ed il nuovo difensore.

2.

Il Tribunale, premessa l'applicabilità ai crediti contributivi degli enti previdenziali del termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della L. 335/1995, ha accolto l'opposizione proposta da Ercole Pasquale Valente limitatamente alle cartelle esattoriali n. 03720090009252422 notificata il 20.11.2009; n. 03720090010009459 notificata il 7.12.2009; n. 0372009 0010459091 notificata il 17.12.2009 e n. 03720090011588136000 notificata il 20.1.2010, di cui all'intimazione di pagamento n. 03720169001222543000, stante la natura di atto interruttivo da attribuirsi al preavviso di iscrizione ipotecaria, avente ad oggetto i crediti per cui è causa, notificato al ricorrente ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 16.5.2015, essendo decorso a tale data il termine quinquennale dalla notifica di dette cartelle.

3.

L'appellante deduce in primo luogo l'applicabilità del termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. e non di quello ordinario quinquennale.

Ad avviso dell'appellante, pur esclusa la ravvisabilità dell'*actio iudicati* ex art. 2953 c.c. in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397/2016, la prescrizione decennale discenderebbe dagli effetti novativi, oggettivi e soggettivi, prodotti dalla formazione del ruolo e della conseguente cartella di pagamento, che determinerebbero la confluenza delle singole obbligazioni contributive in un unico credito soggetto al termine generale di cui all'art. 2946 c.c.



Tale conclusione sarebbe avvalorata dagli artt. 19 e 20 d. lgs. 112/1999, nella parte in cui tali norme richiamano espressamente il termine di dieci anni per la prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti iscritti a ruolo e/o affidati dagli enti creditori all'Agente della riscossione.

Questa Corte non può che richiamare i numerosi arresti giurisprudenziali (tra altre Cass. ord. 17/04/2019, nn. 10797 e 10799; Cass. ord. 16/04/2019, n. 10595; Cass. 03/04/2019, n. 9293; Cass. 08/03/2019, n. 6888; Cass. 06/12/2018, n. 31658; 04/12/2018, n. 31352) ai quali ha fatto riferimento la Suprema Corte nella pronuncia a Sezioni Unite n. 30008 del 2019.

Si tratta di precedenti nei quali la Corte di Cassazione ha ritenuto infondati, in analoghe fattispecie, gli attuali motivi di doglianza dell'appellante a sostegno dell'applicabilità del termine decennale di prescrizione ai crediti non tributari oggetto di riscossione mediante ruolo.

In merito a detti motivi è sufficiente rilevare, in conformità ai principi ripetutamente espressi nelle pronunce sopra citate, che nella disciplina della riscossione a mezzo ruolo del credito non tributario non si ravvisano elementi idonei a sostenere l'estinzione dei crediti originari e la costituzione di un nuovo credito avente titolo nel ruolo. Il legislatore individua i crediti per cui si procede come «credito» iscritto a ruolo in funzione descrittiva e non produttiva di effetti giuridici novativi: la novazione dovrebbe infatti trovare riscontro in una diretta disposizione normativa o, comunque, in una disposizione inequivoca, nella specie insussistente.

Né tale riscontro può rinvenirsi nella disciplina contenuta negli artt. 19 e 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999, nella parte in cui si prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale».



Sul punto le argomentazioni dell'appellante non sono idonee a porre in dubbio quanto già osservato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397/2016, secondo cui la norma, strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili nei rapporti tra ente impositore e agente della riscossione, fa riferimento al termine di prescrizione decennale con espressione ellittica, unicamente in quanto trattasi del termine che si applica ordinariamente per la riscossione delle imposte, senza alcun riferimento all'art. 2935 c.c. né ad un effetto novativo derivante dalla iscrizione a ruolo dei crediti (fiscali e previdenziali).

L'effetto di novazione invocato dall'appellante non può neppure farsi discendere dai principi di efficienza ed economicità della azione amministrativa, i quali, anzi, valgono a sorreggere la ratio acceleratoria sottesa al termine breve di prescrizione oltre che alla generalizzazione del sistema della riscossione mediante ruolo per i crediti degli enti pubblici previdenziali.

4.

Con ulteriore motivo di appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha dedotto, quanto alla cartella n. 03720090011588136000 notificata il 20.1.2010, che alla data della comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria, avvenuta il 16.5.2015, non era maturata la prescrizione neppure quinquennale in ragione del fatto che la decorrenza del termine di prescrizione è stata *ex lege* sospesa dall'art. 1 comma 623 L. 147/2013 dal 1.1.2014, data di entrata in vigore della legge, fino al 15.6.2014.

Il motivo di appello non è fondato.

L'art. 1, comma 623, l. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1 lettera d), d.l. 16/2014 convertito dalla l. 68/2014, prevede che *“la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di*



prescrizione".

Trattasi di disposizione inapplicabile alla fattispecie, attesa la natura dei crediti previdenziali oggetto di giudizio, poiché espressamente riferita ai crediti tributari, quali *"carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni"*, e correlata alla procedura di definizione agevolata di detti carichi di cui al comma 618 del medesimo art. 1 l. 147/2013.

Alla data di notifica della comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria, avvenuta in data 16.5.2015, il termine quinquennale era pertanto decorso dalla data di notifica della cartella.

5.

L'appellante ha, infine, dedotto che quanto alle cartelle:

a) n. 03720090009252422 notificata il 20.11.2009

b) n. 03720090010009459 notificata il 7.12.2009

c) n. 03720090010459091 notificata il 17.12.2009

che il termine di prescrizione è stato interrotto dalla presentazione di due istanze di rateazione n. 0370530077 del 30.6.2009 e n. 03754269 del 15.12.2009 (doc. 5 e 6 AdER), per le quali sono stati effettuati dei pagamenti di cui le ultime due rate sono state pagate il 30.6.2011 ed il 16.11.2010 (doc. 7 AdER).

Il motivo di appello è fondato.

Secondo i principi affermati dalla Suprema Corte *"La domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 78 del 1998, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 1998, - benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso - unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo*



termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate” (Cass. 10800/2019; Cass. 26.4.2017).

La condotta dell'appellato integra pertanto un riconoscimento di debito agli effetti dell'art. 2944 c.c., collocabile, da ultimo al 30.6.2011(ossia dall'ultimo pagamento), conseguentemente alla data della comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria, avvenuta in data 16.5.2015, non era maturato il termine di prescrizione quinquennale.

Attese le motivazioni sovra esposte, in parziale accoglimento dell'appello, devono essere respinte le domande proposte con il ricorso introduttivo in relazione alle cartelle n. 03720090009252422 notificata il 20.11.2009; n. 03720090010009459 notificata il 7.12.2009 e n. 03720090010459091 notificata il 17.12.2009.

Valente Ercole Pasquale, soccombente, deve essere condannato a rimborsare all'appellante le spese del grado, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della causa, con compensazione nei confronti dell'Inps e dell'Inail chiamati in giudizio al solo fine dell'integrazione del contraddittorio.

P.Q.M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,

In parziale accoglimento dell'appello,

Respinge le domande proposte con il ricorso introduttivo in relazione alle cartelle esattoriali notificate in data 20.11.2009, 7.12.2009 e 17.12.2009;

Condanna l'appellato Valente a rimborsare all'appellante le spese del presente grado liquidate in euro 1.200,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa;

Compensa le spese nei confronti di Inps e Inail.

Così deciso all'udienza del 15.1.2020.

Consigliere Est.

Presidente



Dott.ssa Maria Gabriella Mariani

Dott.ssa Clotilde Fierro



